PROVVIDENZE PER LA SCUOLA PER IL PERIODO 1° LUGLIO 1965-31 DICEMBRE 1965

Art. 2

Proroga delle provvidenze previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073

Le provvidenze previste dagli articoli 14, primo e secondo comma, 15, 16, 28, 31, primo comma, 36 37, 40, 43 e 48 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 e con scadenza a quest'ultima data, sono prorogate al 31 dicembre 1965. Per ciascuna delle voci di spesa comprese tra quelle previste al precedente comma e' iscritta, a seconda della competenza, negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavori pubblici per l'anno finanziario 1905 una somma pari alla meta' degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 1961-65 dai sopra richiamati articoli della legge 84 luglio 1962, n. 1073. Per i fini indicati dagli articoli 32, 33, 34 e 44, primo comma della legge 24 luglio 1902, n. 1073, dello Stato, di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 sono iscritti, rispettivamente, i seguenti stanziamenti aggiuntivi: 300 milioni, 210 milioni, 2230 milioni e 175 milioni. Per, i fini previsti dalla prima parte dell'articolo 38 della medesima legge e' assegnato uno stanziamento aggiuntivo di lite 6.000 milioni, ivi compreso l'onere per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici, di cui lire 5.425 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica, istruzione per l'anno finanziario 1965 e lire 878 milioni nello stato di previsione medesime per l'anno finanziario 1060.

Versione in vigore dal 29 luglio 1965, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 874
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-scuola-per-il-periodo-1-luglio-1965-31-dicembre/art-2-proroga-delle-provvidenze-previste-dalla-legge-24-luglio-1962-n-1073/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it